

Preambolo

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto n. 1/2015, il Presidente del Consiglio regionale ha convocato entro dieci giorni dalla prima seduta consiliare le consigliere e i consiglieri regionali eletti nella XII legislatura che avevano dichiarato di voler far parte del Gruppo Partito Democratico. A seguito di questa convocazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Regolamento citato, il 22 dicembre 2025 si è formalmente costituito il Gruppo consiliare regionale Partito Democratico comunicando l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente del Gruppo, nominato assieme al Vice Presidente nella stessa seduta convocata ai sensi del comma 1. All'atto della prima costituzione nella XII Legislatura risultano componenti del Gruppo Partito Democratico tutte le consigliere e i consiglieri eletti nelle liste contrassegnate dal simbolo del Partito Democratico. In questa composizione, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, il Gruppo Partito Democratico in data 22 dicembre 2025 ha approvato all'unanimità il seguente:

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE PARTITO DEMOCRATICO

Articolo 1

Denominazione, natura e finalità del Gruppo

1. Il Gruppo Partito Democratico (di seguito denominato anche: "Gruppo") è la proiezione del Partito Democratico all'interno del Consiglio regionale del Veneto, di cui costituisce, assieme agli altri gruppi consiliari, articolazione e strumento necessario al suo funzionamento.
2. Il Gruppo Partito Democratico ha la finalità generale di trasfondere la volontà politica del Partito Democratico nei processi decisionali della Regione del Veneto, pur conservando la facoltà di esprimersi in modo autonomo rispetto al partito di riferimento.
3. Il pluralismo, nel rispetto del presente regolamento e nel quadro di una leale collaborazione, è elemento fondante e caratterizzante del Gruppo Partito Democratico.
4. La variazione del nome del Gruppo è decisa all'unanimità dei componenti il Gruppo.

Articolo 2

Rapporti del Gruppo con gli elettori e il territorio

1. Il Gruppo Partito Democratico mantiene uno stretto rapporto con il territorio regionale. L'attività politica e istituzionale del Gruppo, in coordinamento con gli organismi dirigenti del Partito Democratico, è contraddistinta da una dialettica costante con gli iscritti al Partito e con gli elettori del Veneto.

2. È compito istituzionale delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo Partito Democratico individuare esigenze, bisogni e aspettative dei cittadini del Veneto, o di specifiche zone della regione, al fine di tradurle in proposte di legge, atti ispettivi e di indirizzo.
3. L'approfondimento delle problematiche regionali e locali è inerente e connaturato alla vita del Gruppo.
4. L'attività di studio, ricerca, informazione, comunicazione e promozione, compresa la convegnistica, ha tra le altre la funzione di intercettare e segnalare le criticità e di individuare le priorità su cui concentrare l'azione politica e istituzionale del Gruppo.

Articolo 3

Sede del Gruppo

1. Il Gruppo ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, Venezia.

Articolo 4

Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo

1. Ogni consigliera e consigliere aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori del Consiglio regionale, in Commissione, in Assemblea plenaria o in altra sede.
2. Ogni aderente al Gruppo contribuisce all'elaborazione dell'indirizzo politico, e nello svolgimento della sua attività di consigliere regionale si attiene rigorosamente al presente regolamento e alle indicazioni, direttive e indirizzi forniti dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.

Articolo 5

Ammissione al Gruppo.

1. L'ammissione al Gruppo Partito Democratico di consigliere e consiglieri che chiedano di farne parte è deliberata dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Articolo 6

Organi del Gruppo

1. Sono organi del Gruppo deputati all'elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vicepresidente;
 - c. l'Assemblea.

Articolo 7

Il Presidente del Gruppo

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità con quanto previsto dall'ordinamento statale e regionale e dal presente regolamento.
2. Il Presidente promuove e coordina l'attività del Gruppo, avendo cura che essa sia svolta in modo unitario anche nella comunicazione verso l'esterno; convoca l'Assemblea del Gruppo e ne presiede i lavori.
3. Il Presidente può impartire direttive e formalizzare prassi consolidate nel funzionamento del Gruppo; se approvate dall'Assemblea a maggioranza dei componenti, le direttive sono vincolanti.
4. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Gruppo e approvata dall'Assemblea a maggioranza dei componenti.
5. Nei dieci giorni successivi all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente del Gruppo. Nel caso il Vicepresidente sia inadempiente, dimissionario o sfiduciato, l'Assemblea è convocata alle ore 12 del quattordicesimo giorno successivo all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente.
6. Il Presidente del Gruppo viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. Qualora nessuna consigliera o consigliere abbia raggiunto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato donna; se dello stesso genere prevale la consigliera o il consigliere più giovane d'età.

Articolo 8

Il Vicepresidente del Gruppo

1. Il Vicepresidente del Gruppo collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e le svolge in maniera vicaria in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Vicepresidente può svolgere specifiche funzioni delegate in via temporanea dal Presidente, previa comunicazione all'Assemblea del Gruppo.
3. Il Vicepresidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo, con le stesse modalità previste per il Presidente.
4. Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità previste per il Presidente.

Articolo 9

L'Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutte le consigliere e i consiglieri aderenti al Gruppo.
2. L'Assemblea si riunisce di norma due volte al mese, su convocazione del Presidente del Gruppo o di almeno un terzo dei componenti.

3. La convocazione deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno. Salvo motivi d'urgenza, di norma la convocazione è inviata almeno 48 ore prima della riunione, tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali. In via non ordinaria l'Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora vi partecipi almeno la metà dei componenti e siano approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente regolamento preveda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Se richiesto, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.

Articolo 10

I Capigruppo in Commissione

1. Su proposta del Presidente del Gruppo, l'Assemblea, a maggioranza dei componenti, individua per ciascuna Commissione consiliare permanente il Capogruppo in Commissione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Qualora una consigliera o un consigliere del Gruppo sia Presidente o Vicepresidente di Commissione, è anche Capogruppo nella Commissione medesima.
3. Il Capogruppo in Commissione, in coordinamento con il Presidente del Gruppo, contribuisce ad elaborare gli indirizzi del Gruppo nelle materie di competenza della Commissione e ne è portatore in quella sede. Relaziona costantemente agli organi del gruppo sull'andamento e sugli esiti dei lavori di Commissione.

Articolo 11

La Segreteria del Gruppo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 la Segreteria del Gruppo si avvale di un Responsabile e di personale proposto dal Presidente del Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e da questo nominato.
2. Il Responsabile e il personale della Segreteria, nei limiti della ripartizione dei tetti di spesa stabiliti dalla legge, possono essere tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità o essere assunti con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificato nel Regolamento interno di amministrazione e organizzazione del Consiglio regionale del Veneto.
3. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 10, della legge regionale n. 53/2012.
4. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo e i singoli consiglieri nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa, tramite il

coordinamento del Presidente del Gruppo. Oltre ad attività ordinarie quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti, nei limiti delle competenze di ciascuno la Segreteria svolge ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo.

5. Il personale della Segreteria non opera secondo un rigido mansionario e impronta il proprio stile lavorativo a uno spirito di reciproca collaborazione.

Articolo 12

Il Direttore del Gruppo

1. Il Direttore del Gruppo svolge le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo di cui all'art. 51, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito ai sensi dell'art. 51, commi 5 e 6 della legge regionale n. 53/2012.
3. Il Direttore è l'elemento di raccordo tra il Gruppo e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo.
4. Il Direttore, tenuto conto delle priorità stabilite dagli organi del Gruppo, provvede a distribuire i compiti tra il personale della Segreteria sulla base dei carichi di lavoro, delle competenze e delle qualifiche professionali; cura personalmente i rapporti con le strutture direttive e apicali del Consiglio e della Giunta regionale, delle agenzie, aziende ed enti strumentali, dei portatori d'interesse e corpi intermedi.
5. Il Direttore redige il rendiconto di esercizio annuale secondo quanto indicato nel DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

Articolo 13

Atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa

1. Gli atti di iniziativa legislativa sono di norma presentati collegialmente dal Gruppo, dopo essere stati preventivamente annunciati per iscritto al Presidente, illustrati in riunione all'Assemblea del Gruppo e inviati per la sottoscrizione ai componenti del Gruppo.

2. Gli atti di indirizzo sono di norma presentati collegialmente dal Gruppo, dopo essere stati preventivamente annunciati per iscritto al Presidente e inviati preventivamente ai componenti del Gruppo per la sottoscrizione.
3. Gli atti ispettivi su questioni di carattere e di interesse provinciale sono annunciati preventivamente per iscritto al Presidente del Gruppo.
4. Gli atti ispettivi su questioni di carattere generale e di interesse regionale sono annunciati preventivamente per iscritto e condivisi dal proponente con il Presidente del Gruppo. A seguito della condivisione con il Presidente del Gruppo, l'atto ispettivo viene inviato a tutti i componenti del Gruppo per l'eventuale sottoscrizione.
5. L'adesione a intergruppi consiliari tematici e la sottoscrizione di atti d'indirizzo o progetti di legge presentati da consiglieri di altri gruppi deve essere autorizzata dal Presidente del Gruppo.

Articolo 14

Rapporti con altri Gruppi

1. Il Gruppo Partito Democratico promuove ogni forma di dialogo e confronto democratico tra i diversi gruppi.
2. Il Gruppo Partito Democratico, previa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti, può aderire a una forma stabile di coordinamento politico e collaborazione operativa con altri gruppi, denominata "intergruppo", dotata di un Presidente, di uno o più Vicepresidenti e di un Direttore scelto dal Presidente tra i direttori dei gruppi consiliari aderenti all'intergruppo.
3. L'intergruppo costituito ai sensi del comma 2 è caratterizzato dalla reciproca consultazione, il coordinamento dell'attività e la collaborazione tra i consiglieri e gli organi dei gruppi consiliari aderenti.

Articolo 15

Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa

1. Le modalità per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo dal Consiglio regionale sono indicate in apposito disciplinare adottato dal Gruppo ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".
2. Il disciplinare contiene prescrizioni analitiche riguardanti le spese ammesse e non ammesse, la veridicità e correttezza delle spese, le procedure di spesa e di pagamento, la tenuta della contabilità e del registro dei beni durevoli, la presentazione del rendiconto di esercizio annuale.

Articolo 16

Sanzioni

1. Il Presidente del Gruppo, in caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento, può assumere i seguenti provvedimenti:
 - a. richiamo verbale;
 - b. richiamo scritto;
 - c. espulsione dal Gruppo.
2. L'Assemblea del Gruppo può stabilire volta per volta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, i casi in cui non sono sanzionabili le azioni e prese di posizione in dissenso dalle decisioni del Gruppo.
3. Contro i provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è consentito fare ricorso all'Assemblea del Gruppo.
4. In caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento da parte del Presidente del Gruppo, su richiesta di almeno un consigliere i provvedimenti sanzionatori sono deliberati dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza dei componenti e comunicati dal Vicepresidente.

Articolo 17

Espulsione dal Gruppo.

1. Il provvedimento di espulsione dal Gruppo di una consigliera o di un consigliere si applica in casi gravi o di reiterata inadempienza agli obblighi assunti con l'adesione al gruppo e la sottoscrizione del presente Regolamento.
2. L'espulsione deve essere richiesta per iscritto da almeno un consigliere e deliberata dall'Assemblea entro trenta giorni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. L'espulsione è comunicata dal Presidente del Gruppo all'interessato e al Presidente del Consiglio regionale. Qualora il provvedimento riguardi la persona del Presidente del Gruppo, la comunicazione di cui al presente comma è inviata dal Vicepresidente del Gruppo.

Articolo 18

Modifiche del Regolamento del Gruppo

1. Le modifiche al Regolamento del Gruppo sono approvate con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il Gruppo.

Indice

XI LEGISLATURA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE PARTITO DEMOCRATICO

Preambolo

Articolo 1

Denominazione, natura e finalità del Gruppo

Articolo 2

Rapporti del Gruppo con gli elettori e il territorio

Articolo 3

Sede del Gruppo

Articolo 4

Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo

Articolo 5

Ammissione al Gruppo

Articolo 6

Organi del Gruppo

Articolo 7

Il Presidente del Gruppo

Articolo 8

Il Vicepresidente del Gruppo

Articolo 9

L'Assemblea del Gruppo

Articolo 10

I Capigruppo in Commissione

Articolo 11

La Segreteria del Gruppo

Articolo 12

Il Direttore del Gruppo

Articolo 13
Atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa

Articolo 14
Rapporti con altri Gruppi

Articolo 15
Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa

Articolo 16
Sanzioni

Articolo 17
Espulsione dal Gruppo.

Articolo 18
Modifiche del Regolamento del Gruppo

